

## REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento ("**Regolamento**") disciplina gli interventi partecipativi di Promocoop Trentina S.p.A. ("**Ente Gestore**") nel capitale sociale delle imprese cooperative ("**Imprese Selezionate**" e, singolarmente, "**Impresa Selezionata**"), utilizzando il Fondo Partecipativo di cui all'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 e ss.mm.ii. ("**Fondo**").
2. Il Regolamento è stato predisposto in conformità con l'art. 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 e con le deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento ("**PAT**") n. 2229 del 28 ottobre 2011, n. 2343 del 11 novembre 2011, nn. 2562 e 2563 del 30 novembre 2012, n. 557 del 28 marzo 2013, n. 2063 del 18 novembre 2016 e n. 2096 di data 19 ottobre 2018.

### Articolo 2

*(Interventi)*

1. Gli interventi partecipativi dell'Ente Gestore utilizzando il Fondo ("**Interventi**" e, singolarmente, "**Intervento**") consistono nella sottoscrizione di partecipazioni di socio sovventore emesse dalle Imprese Selezionate.
2. Le partecipazioni di socio sovventore sono emesse dall'Impresa Selezionata a fronte di un Intervento ("**Aumento**") usando le seguenti risorse:
  - a) non più del 49% (quarantanove per cento) dell'Aumento deve essere coperto da risorse finanziarie messe a disposizione della PAT nel Fondo;
  - b) almeno il 21% (ventuno per cento) dell'Aumento deve essere coperto dalle risorse finanziarie di investitori privati previamente versate nel Fondo;
  - c) almeno il 15% (quindici per cento) dell'Aumento deve essere coperto dalle risorse provenienti dai soci dell'Impresa Selezionata e/o dagli enti consortili cui aderisce l'Impresa Selezionata e/o dai CONFIDI cui aderiscono gli enti consortili di cui è socia l'Impresa selezionata;
  - d) la quota restante dell'Aumento deve essere coperta da risorse provenienti da altri investitori privati.
3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 del presente Articolo 2 sono erogate dal Fondo dopo il versamento nello stesso delle corrispondenti risorse di cui alla lettera b) del comma secondo.

4. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogate dal Fondo in esecuzione di un contratto tra l'Ente Gestore e i relativi investitori privati concluso prima della stipulazione del contratto di cui all'articolo 6, fatta salva l'ipotesi di intervento nel Fondo del Fondo Mutualistico che sarà regolato da relativa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore.
5. Ciascun Intervento non può essere superiore a:
  - a) euro 400.000,00 (quattrocentomila,00), se l'Impresa Selezionata è una cooperativa sociale;
  - b) euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00), se l'Impresa Selezionata è una cooperativa appartenente al settore di consumo oppure agricolo o produzione lavoro e servizi;
  - c) euro 10.000.000,00 (diecimilioni,00) se l'Impresa Selezionata è una cooperativa appartenente al settore di consumo oppure agricolo o produzione lavoro e servizi per le società cooperative definibili alla stregua di grandi imprese;
6. Gli Interventi in favore delle cooperative sociali non possono superare il 20% del Piano annuale degli interventi complessivo, devono essere intesi quale aiuto di importanza minore ("de minimis") con riferimento alla quota di interessi calcolata sulla partecipazione al capitale cui l'Ente gestore rinuncia, pari al 2%, quota di interessi determinata in relazione all'investimento complessivo (dotazione pubblica e dotazione privata).

Gli Interventi in favore delle cooperative sociali, quanto alla quota di cui sopra, concorrono a costituire i relativi limiti finanziari triennali previsti dall'Unione Europea, ovvero:

  - a) Euro 500.000,00 ai sensi del Reg. (CE) n. 651/2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (il Trattato) agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (cd. SIEG), per i quali si intendono, ai sensi del Trattato, dei regolamenti e più in generale del diritto dell'Unione Europea, i servizi destinati ai cittadini o che comunque sono effettuati nell'interesse dell'intera collettività e che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche generali e che svolgono un ruolo centrale nella promozione della coesione sociale e territoriale dell'Unione;
  - b) Euro 200.000,00 ai sensi del Reg. (CE) 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
  - c) Euro 7.500,00 ai sensi del Reg. (CE) 1408/2013, nel caso di cooperative che operano nell'ambito di prodotti agricoli.
7. Ai sensi della convenzione vigente tra l'Ente Gestore e la PAT per la gestione del Fondo, i settori operativi su cui il Fondo può intervenire sono: la cooperazione agricola, la cooperazione di consumo, la cooperazione di produzione lavoro e servizio, la cooperazione sociale.

### **Articolo 3**

#### *(Beneficiari degli Interventi)*

1. I requisiti per beneficiare degli Interventi sono di seguito elencati:
  - a) essere una società cooperativa o una società cooperativa europea;
  - b) essere una piccola, media o grande impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea;
  - c) non essere qualificata come impresa in difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione europea;
  - d) avere la sede legale e amministrativa nel territorio della PAT;
  - e) svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della PAT;
  - f) non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
2. Le imprese cooperative di cui sopra, per beneficiare degli Interventi, dovranno presentare una domanda all'Ente Gestore, redatta in conformità con la disciplina contenuta nel bando di selezione periodicamente pubblicato dall'Ente Gestore sul proprio sito istituzionale nella rete Internet.
3. L'Ente Gestore, previa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, potrà riservare quote della dotazione pubblica del Fondo a imprese cooperative operanti esclusivamente in uno o alcuni dei settori di cui al precedente articolo 2.7, anche mediante l'indizione di bandi riservati a tali imprese.

### **Articolo 4**

#### *(Piano di sviluppo)*

1. Alle domande di cui art. 3 comma 2 che precede dovrà essere allegato un Piano di Sviluppo ("Piano di Sviluppo") supportato, da una valutazione economico- finanziaria unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e relativi rendiconti finanziari, ove disponibili.
2. Il Piano di Sviluppo deve riportare indicazione degli obiettivi che l'impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l'implementazione del piano stesso.
3. Il Piano di Sviluppo deve altresì riportare indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l'impresa cooperativa proponente ha goduto nell'ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.

4. Il Piano di Sviluppo dovrà essere validato da un soggetto, anche in forma societaria, diverso dall'impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento, nonché nella predisposizione e nell'analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali secondo quanto disposto e previsto dai Criteri Attuativi del Fondo Partecipativo.
5. Il Piano di Sviluppo dovrà avere almeno una delle seguenti finalità:
  - a) sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
  - b) incoraggiare il ricorso a nuove tecnologie e/o sostenere progetti di ricerca e di sviluppo;
  - c) rafforzare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'impresa;
  - d) promuovere l'aggregazione fra imprese operanti nel settore.

### **Articolo 5**

#### *(Valutazione dei Progetti di Sviluppo)*

1. Il Piano di Sviluppo validato dovrà documentare all'Ente Gestore, per il suo prudente apprezzamento, che:
  - a) l'impresa cooperativa sia in equilibrio economico-finanziario, anche prospettico o, ove l'impresa cooperativa sia in stato di temporanea difficoltà, le azioni volte a ripristinare, nel medio termine, una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
  - b) il prospettato Intervento possa essere restituito integralmente entro il termine di cui al contratto di investimento;
  - c) fatto salvo il caso in cui l'impresa proponente sia una cooperativa sociale, il prospettato Intervento possa essere remunerato in modo accettabile da un operatore economico operante in un'economia di mercato in assenza di qualsiasi intervento pubblico, tenuto conto delle peculiarità che discendono dalla natura cooperativa dell'impresa beneficiaria;
  - d) fatto salvo il caso in cui l'impresa proponente sia una cooperativa sociale, la remunerazione, ritenuta accettabile secondo i parametri di cui alla lettera precedente e comunque determinata in base agli utili realizzati durante l'Intervento, possa essere liquidata annualmente mediante dividendi imputati al patrimonio netto dell'Impresa Selezionata.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore, integrato da un esperto nominato dalla PAT, delibera sugli Interventi.

## **Articolo 6**

### *(Contratto di finanziamento)*

1. Tutti i finanziatori che investono in un Intervento deliberato dall'Ente Gestore ("Investitori") sono tenuti alla sottoscrizione di un contratto di investimento con l'Impresa Selezionata ("Contratto").
2. La deliberazione dell'Ente Gestore relativa ad un Intervento di cui all'art. 5 comma 1 potrà essere revocata qualora non sia stipulato il Contratto entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione all'Impresa Selezionata.
3. Nelle more della sottoscrizione del Contratto, qualora intervengano significative modificazioni della situazione economico-finanziaria della corrispondente Impresa Selezionata e/o del Piano di Sviluppo presentato da quest'ultima, l'Ente Gestore ha la facoltà di revocare la deliberazione relativa all'Intervento, senza che nulla possa essere preteso dall'Impresa Selezionata o da terzi nei confronti del Fondo e/o dell'Ente Gestore.
4. Il Contratto deve garantire la parità di trattamento tra gli Investitori.
5. Gli Investitori in Imprese Selezionate devono essere patrimonialmente privilegiati rispetto agli altri soci dell'Impresa Selezionata.
6. Il Contratto deve prevedere in favore di ciascun Investitore il diritto di aver completato l'intero disinvestimento nell'Impresa Selezionata entro il termine pattuito nel Contratto.

## **Articolo 7**

### *(Modificazioni e pubblicità del Regolamento)*

1. L'approvazione del presente Regolamento è comunicata a ciascun socio.
2. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore.
3. Il Regolamento deve essere modificato in caso di mutamenti della disciplina della PAT in materia.
4. Ogni nuova versione del Regolamento è comunicata all'ufficio competente della PAT.
5. Il Regolamento è liberamente consultabile dal sito istituzionale dell'Ente Gestore nella rete Internet.